(N. 1834)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato della Camera dei deputati nella seduta del 24 gennaio 1957 (V. Stampato n. 1530)

presentato dal Ministro delle Finanze (TREMELLON1)

di concerto col Ministro del Commercio con l'Estero
(MARTINELLI)

col Ministro dell'Industria e del Commercio
(VILLABRUNA)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1957

Nuove concessioni di importazione e di esportazione temporanea (13º provvedimento).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I,

annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

QUALITA DELLE MERCI	Scopo per il quale la importazione temporanea è consentita	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. – Acido colico grezzo, sgrassato.	Per la trasformazione in acido de- sossicolico purificato.	Kg. 100	6 mesi
2. – Argento puro in barre, verghe, pani, polvere e rottami.	Per essere lavorato.	_	6 mesi
3 Canne d'India gregge	Per la fabbricazione di battipanni.	Kg. 100	6 mesi
4. – Cardamomi, pimenti, noci mo- scate, pepe bianco e nero.	Per la distillazione di olî essenziali	Kg. 100 per ciascuna merce	6 mesi
5 Clordano	Per la fabbricazione di insetticidi, domestici ed agricoli, liquidi ed in polvere.	Kg. 100	6 mesi
6. = Corallo greggio	Per essere lavorato.	Kg. 100	6 mesi
7. – Filati di seta e filati di ca- scami di seta	Da sottoporre a lavorazione di purga, tintura, carica.	Kg. 20	6 mesi
8. – Ghisa in rottami	Per la fusione in pani e in lingotti.		1 anno
9. = Ilmenite (minerale di tita- nio).	Per la fabbricazione del bianco di titanio.	Kg. 100	6 mesi
10. – Materie prime (grafite naturale ed artificiale, resine speciali, sali di cerio, nero-fumo, rame in polvere, rame in trecciole, paraffina solida speciale)	Per la fabbricazione di carboni e grafiti, anche con accessori di metallo, per usi elettrici ed elettrotecnici.	nel quantitativo oc- corrente alla fab- bricazione di chi- logrammi 100 di carboni e grafiti	6 mesi
11. – Ossa greggie	Per la fabbricazione di bottoni ed altri oggetti.	Kg. 500	1 anno
12. – Ossa greggie	Per la fabbricazione della colla forte e dell'osseina	Kg. 500	1 anno
13. – Parti staccate di macchine. non completamente finite.	Per essere rifinite ed eventual- mente impiegate nella costru- zione di macchine da esportare.		1 anno
14 Rhum	Per la fabbricazione di vermouth e di liquori,	hl. 1	1 anno
15. – Tartaruga greggia , ,	Per la fabbricazione di oggetti diversi.	Kg. 100	6 mesi
16. – Terra d'ombra di Cipro (terra colorante greggia).	Per essere polverizzata	Kg. 100	6 mesi

Art. 2.

Le seguenti merci sono ammesse alla importazione temporanea per gli scopi e limitatamente al periodo controindicati:

QUALITA DELLE MERCI	Scopo per il quale la importazione temporanea è consentita	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
			i jes
1 Legname	Per la costruzione di case pre- fabbricate (per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge)	Kg. 500	6 mesi
2 Malto	Per la fabbricazione della birra (fino al 31 dicembre 1956).	Kg. 100	1 anno
3. – Paraffina solida	Per la fabbricazione di fiammiferi (per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge).	Kg. 100	6 mesi

Art. 3.

La concessione d'importazione temporanea dei manufatti metallici per essere rivestiti di gomma elastica o indurita (ebanite), prevista all'articolo 1 del regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1356, convertito in legge con la legge 3 gennaio 1929, n. 47, viene estesa, con le medesime condizioni, alle parti metalliche di macchine o di installazioni industriali per essere rivestite di gomma elastica o indurita, o di resine sintetiche.

Art. 4.

La concessione d'importazione temporanea del ferro in lamiere, spranghe e verghe per la costruzione di ponti e tettoie, cavalletti e pali di sostegno, grandi serbatoi ed altri recipienti di lamiera, incastellature e fasciature per alti forni, antenne a traliccio per stazioni radiotelegrafiche e ossature metalliche in genere, prevista alla tabella I annessa al decretolegge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, viene estesa ai tubi di ferro o di acciaio, di sezione circolare od ovale, per analoghe costruzioni.

Art. 5.

La concessione di temporanea importazione di acciaio speciale laminato in barre o verghe per la fabbricazione di tubi senza saldatura, inserita nel regio decreto-legge 22 gennaio 1931, n. 66, convertito in legge con la legge 9 aprile 1931, n. 455, viene estesa alle billette ed ai blumi di acciaio speciale.

Art. 6.

All'articolo 4 della legge 11 marzo 1953, n. 207, dalla concessione di importazione temporanea delle pelli grezze, secche o salate, non buone da pellicceria, per essere conciate e rifinite, sono soppresse le parole « secche o salate ».

Art. 7.

Come speciale agevolazione per il traffico internazionale sono ammessi alla importazione temporanea i recipienti nuovi, di qualsiasi materia e tipo, interni ed esterni, per essere riempiti di prodotti da esportare. La riesportazione dovrà avvenire entro sei mesi dalla importazione temporanea.

Art. 8.

Macchine, apparecchi ed altri prodotti della industria meccanica sono ammessi alla esportazione temporanea per essere sperimentati e collaudati. La reimportazione dovrà avvenire entro un anno dalla esportazione temporanea.